



ISTITUTO COMPRENSIVO "PARADISO"

Via Palermo n. 522 – 98121 Messina (ME) – Tel. 090 357135 – C.M. MEIC8AE00T- C.F. 97110530835

Email: MEIC8AE00T@istruzione.it - Pec: MEIC8AE00T@pec.istruzione.it

Sito internet: <http://www.icparadisomessina.edu.it>

CIRCOLARE N. 9

Al personale docente
di ogni ordine e grado

Al DSGA e al personale ATA

Agli alunni e ai genitori

al sito web istituzionale
<http://www.icparadisomessina.edu.it>

E pc

al RSPP
Ing. Daniele Donato Orioles

**OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. MISURE ORGANIZZATIVE – A.S. 2026/2027.**

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo fondamentale del personale scolastico e rappresenta una componente essenziale dell'organizzazione del servizio scolastico, finalizzata a garantire la sicurezza, l'incolumità e il benessere degli alunni durante tutto il periodo in cui essi sono affidati all'Istituzione scolastica.

L'obbligo di vigilanza deve essere assolto dal personale docente e ATA secondo le rispettive competenze professionali, le disposizioni contrattuali, la normativa vigente e le disposizioni organizzative impartite dal Dirigente Scolastico.

L'obbligo di vigilanza assume carattere prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio quando, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non sia possibile assolverli contemporaneamente.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni previste dal vigente CCNL e sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, svolgono compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza nei confronti degli alunni e del pubblico, collaborando con il personale docente e assicurando il presidio degli spazi loro assegnati, in particolare nei momenti di maggiore afflusso e transizione.

La presente direttiva disciplina gli obblighi di vigilanza e le principali misure organizzative dell'Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 25, relativo alle funzioni e responsabilità del Dirigente Scolastico;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Codice civile e, in particolare, gli artt. 2047 e 2048, in materia di responsabilità connessa alla vigilanza;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, per quanto applicabile;

VISTA la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, e in particolare l'art. 19-bis, relativo all'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

VISTA la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e le disposizioni contrattuali vigenti applicabili al personale scolastico;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026 per la parte economica, per quanto applicabile;

VISTA la Nota MIM prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024, recante disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione;

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo adottate dal Ministero dell'Istruzione nel 2021;

VISTO il Regolamento d'Istituto;

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto;

VISTO il Piano di emergenza e di evacuazione dell'Istituto;

VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi e le disposizioni in materia di sicurezza;

TENUTO CONTO delle specifiche responsabilità organizzative attribuite al Dirigente Scolastico dall'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001;

TENUTO CONTO delle mansioni e delle specifiche professionali del personale docente e ATA previste dalla contrattazione collettiva vigente;

SENTITO il parere del RSPP Ing. Daniele Donato Orioles;

RITENUTO necessario impartire disposizioni organizzative uniformi in materia di vigilanza degli alunni, prevenzione dei rischi e gestione dei momenti maggiormente critici della giornata scolastica

EMANA

LA DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'A.S. 2026/2027

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo di servizio del personale scolastico e deve essere esercitata per tutto il periodo in cui gli alunni sono affidati all'Istituzione scolastica.
2. La vigilanza deve essere assicurata in modo continuativo, attivo e proporzionato all'età degli alunni, alle caratteristiche delle classi, agli spazi utilizzati, alle attività svolte e alle specifiche situazioni di rischio.
3. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati durante le attività didattiche, secondo l'orario di servizio e le disposizioni organizzative dell'Istituto.
4. I collaboratori scolastici assicurano, nell'ambito delle rispettive mansioni e secondo il piano di servizio predisposto dal DSGA, l'accoglienza e la vigilanza degli alunni nei periodi e negli spazi di propria competenza.
5. Tutto il personale è tenuto a collaborare alla prevenzione delle situazioni di rischio e a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, al DSGA o al Responsabile di plesso ogni situazione che possa compromettere la sicurezza degli alunni.
6. La presente direttiva deve essere coordinata con il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, il Piano di emergenza, il DVR, i protocolli interni e le ulteriori disposizioni organizzative adottate dall'Istituto.

ART. 2 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente in servizio nella specifica scansione temporale.

Il docente è tenuto a:

- assicurare una vigilanza attiva e costante sugli alunni;
- adottare preventivamente le misure organizzative e didattiche necessarie a prevenire situazioni di pericolo;
- conoscere le caratteristiche degli spazi nei quali svolge la propria attività;
- impartire agli alunni adeguate istruzioni in materia di sicurezza;
- intervenire tempestivamente in presenza di comportamenti pericolosi;
- segnalare al Dirigente Scolastico o al Responsabile di plesso eventuali situazioni di rischio, guasti, carenze strutturali o organizzative;
- vigilare affinché le attrezzature, gli arredi e i materiali siano utilizzati correttamente.

Gli insegnanti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto delle persone, degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature scolastiche.

In particolare, devono essere prevenuti comportamenti quali corse in spazi non idonei, spinte, giochi pericolosi, utilizzo improprio di arredi o attrezzature, allontanamenti non autorizzati e ogni altra condotta suscettibile di arrecare danno a sé, agli altri o alle strutture.

È fatto divieto ai docenti di lasciare arbitrariamente la classe priva di vigilanza.

In caso di necessità urgente e non differibile, il docente richiede l'intervento del collaboratore scolastico in servizio sul piano o di altro personale individuato secondo l'organizzazione del servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario.

L'eventuale intervento del collaboratore scolastico non comporta il trasferimento ordinario della responsabilità didattica e organizzativa della classe, ma costituisce una misura temporanea finalizzata a fronteggiare una situazione contingente.

Gli alunni non devono essere allontanati dalla classe e lasciati senza adeguata vigilanza quale ordinaria modalità di gestione di comportamenti indisciplinati.

Eventuali provvedimenti disciplinari sono adottati secondo il Regolamento d'Istituto e la normativa vigente.

ART. 3 – OBBLIGO DEI DOCENTI DI ESSERE PRESENTI CINQUE MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, secondo la disciplina contrattuale vigente.

I docenti della prima ora devono pertanto essere presenti nell'aula o nello spazio di accoglienza assegnato prima dell'ingresso degli alunni.

In caso di impedimento o ritardo, il docente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile di plesso e/o la Dirigenza, affinché siano adottate le necessarie misure organizzative per garantire la continuità della vigilanza.

ART. 4 – INGRESSO DEGLI ALUNNI

Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni sono stabiliti annualmente dagli organi competenti e comunicati alle famiglie.

I cancelli e gli ingressi devono essere sorvegliati dal personale scolastico secondo il piano di vigilanza predisposto dal DSGA.

I cancelli devono essere richiusi dopo l'accesso degli alunni e devono rimanere chiusi durante lo svolgimento delle attività didattiche, salvo specifiche esigenze organizzative o di sicurezza.

L'accesso ai locali scolastici e alle relative pertinenze è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i figli a scuola non possono accedere ai locali scolastici, salvo comprovate esigenze e previa autorizzazione del personale scolastico.

I genitori e gli accompagnatori non possono intrattenersi nelle aree scolastiche oltre il tempo strettamente necessario all'accompagnamento degli alunni.

Per garantire il rispetto delle norme inerenti alla sicurezza, non è consentito accedere nei cortili di pertinenza degli edifici scolastici con biciclette, ciclomotori, monopattini e automezzi di varia natura, eccetto a coloro che sono eccezionalmente autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico (persone con gravi e comprovati problemi di salute e/o di deambulazione; personale della mensa, personale di ditte autorizzate ad effettuare la manutenzione delle strutture e/o degli impianti scolastici).

Le autovetture autorizzate, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola.

L'unico plesso in cui il personale scolastico può accedere con il proprio automezzo è il plesso "E. Majorana", in quanto è un edificio dotato di un'ampia area cortilizia che può essere adibita a parcheggio in quanto non interferisce con le attività didattiche degli alunni svolte all'esterno e con i punti di raccolta. Può accedere con il proprio automezzo solo ed esclusivamente il personale scolastico che arriva in sede entro le ore 7:30, entrando dal cancello di via Palermo, procedendo a passo d'uomo e lasciando l'auto in sosta nell'apposita area prevista nel cortile di pertinenza del plesso. L'uscita dal plesso è consentita negli orari non coincidenti con l'uscita degli alunni e solo dopo che l'intera area è completamente sgombra.

ART. 5 – COMPITI DEI DOCENTI DURANTE L'INGRESSO

Al suono della campana gli alunni raggiungono le rispettive aule secondo le modalità organizzative definite dal Responsabile di plesso.

I docenti della prima ora devono:

- accogliere gli alunni;
- fare l'appello;
- registrare le assenze;
- registrare i ritardi secondo le modalità previste dal registro elettronico;
- verificare le eventuali giustificazioni secondo le procedure dell'Istituto;
- segnalare tempestivamente alla Dirigenza situazioni di particolare rilievo relative ad assenze frequenti, reiterate o comunque meritevoli di approfondimento.

Particolare attenzione deve essere prestata alle situazioni di frequenza irregolare che possano assumere rilevanza ai fini dell'obbligo di istruzione o della tutela del minore.

ART. 6 – COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE L'INGRESSO

Sulla base del Piano annuale delle attività predisposto dal DSGA, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- sorvegliare gli ingressi;
- vigilare sugli spazi esterni di propria competenza;
- sorvegliare gli alunni presenti nell'edificio prima dell'inizio delle attività;
- presidiare atri, corridoi e piani assegnati;
- impedire l'accesso di soggetti non autorizzati;
- accompagnare gli alunni ritardatari, ove previsto dall'organizzazione del plesso;
- segnalare immediatamente al Responsabile di plesso o alla Dirigenza eventuali situazioni anomale;
- favorire il regolare afflusso degli alunni alle aule;
- assicurare, nei limiti delle proprie mansioni, la vigilanza durante i momenti di transizione.

Presso ciascun ingresso sarà assicurata la presenza di un collaboratore scolastico secondo il piano di servizio predisposto dal DSGA, ove le dotazioni organiche lo consentano.

ART. 7 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI ORA

Il docente che ha terminato il proprio turno di servizio non deve lasciare la classe fino a quando non sia subentrato il docente dell'ora successiva o non sia stata attivata una diversa misura organizzativa idonea a garantire la vigilanza.

I docenti che iniziano il servizio dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a trovarsi tempestivamente davanti all'aula interessata al suono della campana.

In presenza di un docente di sostegno o di altro docente già presente in classe, la vigilanza deve essere organizzata tenendo conto degli impegni di servizio di ciascun docente e delle effettive esigenze di vigilanza.

I collaboratori scolastici in servizio ai piani favoriscono il rapido cambio dei docenti e, quando incaricati secondo il piano di servizio, assicurano la vigilanza temporanea degli alunni fino all'arrivo del docente.

Eventuali ritardi o assenze dei docenti devono essere immediatamente segnalati al Responsabile di plesso o alla Dirigenza.

ART. 8 – VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/LA RICREAZIONE

L'intervallo-ricreazione si svolge secondo gli orari deliberati e comunicati annualmente dall'Istituto. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per l'a.s. 2026/2027, sono previsti:

- 1. dalle ore 9:50 alle ore 10:00;**
- 2. dalle ore 11:50 alle ore 12:00.**

L'intervallo può svolgersi nelle aule o negli spazi esterni alle aule, secondo l'organizzazione del singolo plesso e purché sia sempre garantita un'adeguata vigilanza.

Durante l'intervallo i docenti incaricati della vigilanza devono:

- mantenere una posizione che consenta il controllo dell'area assegnata;
- vigilare attivamente sugli alunni;
- prevenire corse, spinte, giochi pericolosi e comportamenti a rischio;
- controllare che gli alunni non si allontanino dall'area autorizzata;
- controllare l'accesso ordinato ai servizi igienici;
- intervenire tempestivamente in presenza di situazioni di pericolo;
- impedire l'uscita degli alunni dall'Istituto;
- vigilare affinché gli alunni rispettino le regole di comportamento e di igiene.

I collaboratori scolastici assicurano la vigilanza degli spazi di propria competenza e collaborano con i docenti.

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici devono essere prioritariamente impegnati nelle attività di vigilanza e pertanto non devono essere incaricati di attività non urgenti che possano compromettere il presidio degli spazi.

Le aule eventualmente lasciate vuote devono essere controllate secondo l'organizzazione del plesso.

Al termine dell'intervallo, gli alunni rientrano ordinatamente nelle aule e la vigilanza passa al docente dell'ora successiva.

I docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, altri docenti hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari.

ART. 9 – VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE

La vigilanza durante la refezione scolastica è assicurata dai docenti in servizio nella relativa frazione temporale, secondo l'organizzazione deliberata dall'Istituto.

I docenti accompagnano ordinatamente gli alunni nei locali della mensa e vigilano affinché:

- il pasto sia consumato in condizioni di sicurezza;
- siano rispettate le regole igieniche e comportamentali;
- siano evitati comportamenti pericolosi;
- gli alunni non si allontanino senza autorizzazione.

I collaboratori scolastici incaricati collaborano con i docenti e assicurano le attività di vigilanza e assistenza rientranti nelle proprie mansioni.

Il personale della ditta di refezione svolge le funzioni proprie del servizio di ristorazione e collabora con il personale scolastico secondo le rispettive competenze.

ART. 10 – TRASFERIMENTI - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

I docenti sono tenuti:

- accompagnare la classe;

- mantenere il controllo del gruppo durante tutto il percorso;
- evitare corse, schiamazzi e comportamenti pericolosi;
- rispettare i percorsi individuati dall'Istituto;
- riportare la classe nell'aula al termine dell'attività, salvo diversa organizzazione;
- accompagnare la classe all'uscita qualora il termine dell'attività coincida con il termine delle lezioni.

I docenti di educazione fisica/motoria non possono dividere la classe in gruppi e autorizzare gli allievi a svolgere l'attività fisica/motoria in luoghi diversi (ad. esempio palestra e cortile esterno), perché ciò non consente un'adeguata vigilanza.

Eventuali attività in spazi distinti devono essere preventivamente organizzate in modo da assicurare un adeguato rapporto tra attività, spazi e personale presente.

I collaboratori scolastici concorrono ai trasferimenti quando previsto dal Piano annuale delle attività o quando specificamente incaricati.

ART. 11 – LEZIONI POMERIDIANE DI STRUMENTO MUSICALE

Gli alunni che frequentano le attività pomeridiane di strumento musicale sono vigilati dai docenti in servizio secondo l'orario e l'organizzazione predisposti dall'Istituto.

La pausa pranzo eventualmente prevista per gli alunni che rimangono a scuola deve essere organizzata e sorvegliata secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

Gli alunni non autorizzati all'uscita autonoma devono essere prelevati dai genitori o da persona adulta formalmente delegata.

Per gli alunni per i quali sia prevista l'uscita autonoma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017.

ART. 12 – USO DELLE ATTREZZATURE, DEI LABORATORI E DELLE PALESTRE

Il docente che utilizza laboratori, palestre, attrezzature o altri ambienti speciali è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'attività.

I docenti devono:

- verificare preventivamente l'idoneità dello spazio;
- impartire agli alunni le necessarie istruzioni;
- illustrare le modalità corrette di utilizzo delle attrezzature;
- vigilare costantemente sul rispetto delle disposizioni;
- evitare l'utilizzo di attrezzature non idonee o visibilmente danneggiate;
- segnalare immediatamente eventuali guasti o situazioni di pericolo;
- interrompere l'attività qualora vengano meno le condizioni di sicurezza.

Gli alunni devono utilizzare le attrezzature esclusivamente secondo le istruzioni ricevute.

ART. 13 – USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

L'uscita degli alunni dalla classe durante le lezioni deve essere limitata ai casi di effettiva necessità.

Di norma l'uscita deve avvenire un alunno alla volta, tenendo conto dell'età degli alunni e delle specifiche esigenze individuali.

Il docente deve adottare modalità organizzative tali da ridurre il rischio derivante dall'assenza temporanea dell'alunno dalla classe.

Gli alunni non devono essere incaricati di recarsi autonomamente in altri locali della scuola per svolgere incombenze didattiche o organizzative quando tali attività possano essere svolte dal personale scolastico.

In particolare, non devono essere inviati alunni fuori dalla classe per fotocopie, reperimento di materiali o altre attività analoghe, salvo situazioni organizzate e compatibili con l'età e le condizioni di sicurezza. Per gli alunni della scuola dell'infanzia, l'uscita dalla sezione deve essere organizzata in modo da garantire la presenza di un adulto di riferimento.

Pertanto i docenti di scuola dell'infanzia affideranno i bambini/e al collaboratore scolastico in servizio al piano, il quale li accompagnerà ai servizi igienici e li riporterà nelle rispettive sezioni.

ART. 14 – VIGILANZA NEI SERVIZI IGIENICI

La vigilanza nei servizi igienici è esercitata secondo le rispettive competenze dal personale docente e ATA.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, i collaboratori scolastici assicurano, nell'ambito delle proprie mansioni, la vigilanza e l'assistenza necessaria durante l'utilizzo dei servizi igienici e, ove necessario, nella cura dell'igiene personale.

Nella scuola dell'infanzia, i bambini devono essere accompagnati e assistiti secondo le modalità organizzative del plesso.

La vigilanza deve essere esercitata nel rispetto della dignità, della riservatezza e dell'autonomia dell'alunno.

Per gli alunni con disabilità o con specifiche esigenze assistenziali si applicano le disposizioni previste dal PEI e dall'organizzazione del servizio.

ART. 15 – ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che arrivano a scuola dopo l'inizio delle lezioni sono ammessi alla frequenza secondo le procedure previste dall'Istituto.

Il ritardo deve essere registrato sul registro elettronico.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria devono essere accompagnati all'interno dell'edificio secondo le modalità organizzative del plesso.

In caso di ritardi frequenti o reiterati, il docente coordinatore e/o il Responsabile di plesso ne informa il Dirigente Scolastico per gli eventuali interventi nei confronti della famiglia.

ART. 16 – USCITE ANTICIPATE

Nessun alunno può lasciare la scuola prima del termine delle attività senza autorizzazione.

L'uscita anticipata è consentita per motivi documentati o comunque riconducibili alle procedure previste dall'Istituto.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria devono essere prelevati dal genitore/esercente la responsabilità genitoriale o da persona adulta formalmente delegata.

La persona che preleva l'alunno deve essere identificata secondo le procedure adottate dall'Istituto.

Il docente registra l'uscita secondo le modalità previste dal registro elettronico.

L'alunno viene affidato al collaboratore scolastico incaricato, che provvede alla consegna alla persona autorizzata.

Per la scuola secondaria di primo grado, l'uscita autonoma degli alunni minori di quattordici anni è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017, convertito dalla L. n. 172/2017, sulla base dell'autorizzazione resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale, tutori o affidatari e secondo le procedure adottate dall'Istituto.

ART. 17 – USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'uscita autonoma degli alunni minori di quattordici anni è disciplinata dall'art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

L'autorizzazione è acquisita secondo le modalità definite dall'Istituto e tiene conto dell'età dell'alunno, del grado di autonomia raggiunto e dello specifico contesto ambientale.

L'autorizzazione deve essere conservata agli atti dell'Istituto e deve essere resa disponibile al personale incaricato della vigilanza all'uscita.

In assenza di autorizzazione, l'alunno deve essere consegnato al genitore, esercente la responsabilità genitoriale o persona formalmente delegata, secondo le procedure dell'Istituto.

ART. 18 – USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle lezioni i docenti:

- accompagnano gli alunni secondo i percorsi stabiliti;
- mantengono il controllo della classe fino al punto di uscita previsto;
- assicurano che il tragitto avvenga ordinatamente;
- impediscono corse, spintoni, giochi pericolosi e altri comportamenti a rischio;
- assistono all'uscita degli alunni.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono consegnati al genitore/esercente la responsabilità genitoriale o alla persona adulta formalmente delegata.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado escono autonomamente esclusivamente quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa e dall'autorizzazione acquisita dall'Istituto.

I collaboratori scolastici vigilano sul transito degli alunni nei corridoi, nelle scale, negli atri e nelle aree di uscita secondo il piano di servizio.

ART. 19 – MANCATO RITIRO DELL'ALUNNO

Al termine delle lezioni, qualora un alunno non venga prelevato dalla persona autorizzata, il personale presente deve:

1. mantenere l'alunno sotto vigilanza;
2. informare tempestivamente il Responsabile di plesso e/o il Dirigente Scolastico;
3. contattare la famiglia utilizzando i recapiti disponibili;
4. verificare l'eventuale presenza di delegati autorizzati;
5. annotare l'evento secondo le procedure interne.

Il personale scolastico non può lasciare il minore privo di vigilanza.

Qualora, nonostante i tentativi di contatto, il minore rimanga privo di un adulto legittimato alla presa in consegna, il Dirigente Scolastico valuta, in relazione alle circostanze concrete e alla tutela del minore, l'attivazione dei servizi e/o delle autorità competenti.

Eventuali ritardi reiterati della famiglia sono segnalati al Dirigente Scolastico per gli opportuni interventi.

ART. 20 – ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI

Durante l'orario scolastico l'accesso ai locali e alle pertinenze dell'Istituto è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati.

I collaboratori scolastici addetti all'ingresso devono:

- **identificare i visitatori;**
- **verificare il motivo dell'accesso;**
- **informare il personale interessato;**
- **impedire l'accesso ai soggetti non autorizzati;**
- **applicare le procedure di registrazione previste dall'Istituto.**

I genitori possono accedere ai locali scolastici esclusivamente per esigenze autorizzate.

Le persone esterne incaricate di manutenzione, assistenza, servizi educativi o altre attività istituzionali accedono secondo le procedure stabilite dalla scuola.

ART. 21 – SCUOLABUS, TRASPORTO SCOLASTICO E CASA-FAMIGLIA

Per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico o che sono accompagnati da operatori di comunità/casa-famiglia, la presa in carico e la riconsegna devono avvenire secondo modalità preventivamente concordate.

Il personale scolastico assicura la vigilanza dal momento in cui l'alunno viene effettivamente preso in carico dalla scuola fino alla riconsegna al soggetto autorizzato.

I collaboratori scolastici prestano particolare attenzione alle procedure di ingresso e uscita degli alunni trasportati.

Eventuali anomalie o ritardi nella consegna o nella presa in carico devono essere immediatamente segnalati al Responsabile di plesso e alla Dirigenza.

ART. 22 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON SPECIFICHE ESIGENZE

La vigilanza sugli alunni con disabilità è assicurata dai docenti e, per quanto di competenza, dal personale ATA e dalle figure professionali incaricate dell'assistenza.

La vigilanza deve essere organizzata tenendo conto delle specifiche esigenze dell'alunno, come risultanti dal PEI e dalla documentazione scolastica pertinente.

Particolare attenzione deve essere assicurata nei momenti e negli spazi individuati come maggiormente critici.

Il personale deve favorire, ove possibile, l'autonomia dell'alunno senza rinunciare alle necessarie misure di sicurezza.

I collaboratori scolastici prestano l'ausilio materiale non specialistico previsto dal profilo professionale e dalla normativa contrattuale vigente.

In particolare, essi prestano assistenza, nell'ambito delle proprie competenze, nell'accesso alle strutture scolastiche, negli spostamenti interni, nell'uscita, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

ART. 23 – USO DEGLI SMARTPHONE E DEI DISPOSITIVI DIGITALI

Per gli alunni del primo ciclo di istruzione si applicano le disposizioni della Nota MIM prot. n. 5274 dell'11 luglio 2024 e le ulteriori disposizioni normative e ministeriali vigenti.

È vietato agli alunni l'utilizzo del telefono cellulare durante le attività didattiche, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa, dalla documentazione individuale e dalle disposizioni dell'Istituto.

Le modalità di custodia, gestione e restituzione dei dispositivi eventualmente introdotti a scuola sono disciplinate dal Regolamento d'Istituto.

I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle disposizioni e a segnalare eventuali violazioni secondo le procedure interne.

Eventuali provvedimenti disciplinari sono adottati esclusivamente secondo il Regolamento d'Istituto e la normativa vigente.

ART. 24 – BULLISMO, CYBERBULLISMO E COMPORTAMENTI A RISCHIO

Tutto il personale scolastico è tenuto, nell'ambito delle proprie funzioni, a prestare particolare attenzione all'emersione di situazioni riconducibili a:

- bullismo;
- cyberbullismo;
- aggressioni;
- minacce;

- prevaricazioni;
- molestie;
- isolamento intenzionale;
- diffusione non autorizzata di immagini o contenuti;
- condotte discriminatorie;
- altre situazioni suscettibili di compromettere l'integrità fisica o psicologica degli alunni.

Il personale che venga a conoscenza, anche indirettamente, di una situazione di rischio deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o ai soggetti individuati dalle procedure interne.

Le segnalazioni sono gestite secondo il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il Regolamento d'Istituto e le procedure adottate dall'Istituzione scolastica.

Le eventuali misure disciplinari sono adottate dagli organi competenti secondo la normativa vigente.

La vigilanza costituisce anche strumento di prevenzione e deve essere particolarmente attenta nei luoghi e nei momenti maggiormente esposti a situazioni di isolamento o conflitto.

ART. 25 – INFORTUNIO, MALESSERE O MALORE DELL'ALUNNO

In caso di infortunio, malessere o malore dell'alunno, il personale presente deve adottare tempestivamente le misure necessarie in relazione alla situazione concreta.

In caso di emergenza sanitaria deve essere attivato, ove necessario, il numero unico di emergenza 112.

Il personale deve informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il Responsabile di plesso.

La classe o il gruppo di alunni deve continuare a essere vigilato; pertanto, qualora il docente debba prestare assistenza all'alunno, devono essere attivate le procedure organizzative interne per garantire contestualmente la vigilanza sugli altri studenti.

Ogni infortunio deve essere comunicato tempestivamente alla Dirigenza e gestito secondo la procedura interna dell'Istituto.

Il personale deve attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di emergenza, nel DVR e nei protocolli di primo soccorso.

ART. 26 – ALLONTANAMENTO NON AUTORIZZATO O MANCATA REPERIBILITÀ DELL'ALUNNO

Qualora un alunno risulti non reperibile all'interno dell'edificio o delle pertinenze scolastiche, il personale che rileva l'evento informa immediatamente il Responsabile di plesso e/o il Dirigente Scolastico.

Devono essere attivate, secondo le disposizioni ricevute, le procedure di ricerca dell'alunno, assicurando contestualmente la vigilanza sulle altre classi e sugli altri gruppi di studenti.

Qualora l'alunno non venga rintracciato tempestivamente, il Dirigente Scolastico valuta l'immediata informazione della famiglia e, in relazione alle circostanze, l'attivazione delle Forze dell'Ordine e degli altri soggetti competenti.

Ogni evento deve essere documentato secondo le procedure interne.

ART. 27 – EMERGENZE ED EVACUAZIONE

In caso di emergenza, tutto il personale è tenuto a rispettare il Piano di emergenza e di evacuazione dell'Istituto.

I docenti devono:

- mantenere il controllo della classe;
- seguire i percorsi di esodo;
- accompagnare gli alunni al punto di raccolta;
- verificare, per quanto possibile, la presenza degli alunni;
- segnalare eventuali assenze o situazioni di difficoltà;

- collaborare con gli addetti alle emergenze.

I collaboratori scolastici devono svolgere le funzioni previste dal Piano di emergenza e dalle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e dal RSPP.

ART. 28 – SCIOPERO, ASSEMBLEE SINDACALI E VARIAZIONI DELL'ORARIO

In occasione di scioperi, assemblee sindacali o altre situazioni che comportino variazioni dell'orario delle lezioni, l'organizzazione della vigilanza è assicurata sulla base del personale effettivamente in servizio e delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente. Le famiglie sono preventivamente informate delle variazioni dell'orario e delle modalità organizzative adottate.

In presenza di alunni che risultino affidati alla scuola, la vigilanza deve essere comunque assicurata secondo le concrete disponibilità di personale e l'organizzazione predisposta.

ART. 29 – USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione la vigilanza sugli alunni è assicurata dai docenti accompagnatori e dal personale eventualmente individuato secondo le procedure dell'Istituto.

Il numero degli accompagnatori deve essere determinato in relazione:

- al numero degli alunni;
- all'età degli studenti;
- alle caratteristiche del gruppo;
- alla destinazione;
- alla durata dell'attività;
- alle modalità di trasporto;
- alle specifiche esigenze degli alunni;
- alla presenza di alunni con disabilità o con altre esigenze particolari;
- alle caratteristiche del programma e dei luoghi visitati.

L'organizzazione delle uscite deve essere tale da garantire una vigilanza effettiva e continua.

I docenti accompagnatori devono:

- conoscere il programma dell'uscita;
- conoscere gli alunni affidati;
- verificare la presenza degli alunni nei momenti di partenza, trasferimento, ingresso e uscita dai luoghi visitati;
- impartire agli alunni le necessarie disposizioni di sicurezza;
- mantenere i contatti con la scuola secondo le procedure stabilite;
- intervenire tempestivamente in caso di emergenza;
- segnalare immediatamente alla Dirigenza eventuali incidenti o situazioni di particolare rilievo.

Per ogni alunno devono essere acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa e dalle procedure interne.

ART. 30 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE E OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE

La vigilanza costituisce obbligo di servizio.

Il personale docente e ATA è tenuto a rispettare le disposizioni della presente direttiva e le ulteriori disposizioni organizzative impartite dal Dirigente Scolastico.

La mancata osservanza degli obblighi di servizio può assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare, amministrativo, civile e, nei casi previsti dalla legge, penale.

Ogni operatore scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente:

- assenze o ritardi del personale che possano compromettere la vigilanza;
- presenza di alunni non autorizzati;

- accesso di estranei;
- guasti o situazioni di pericolo;
- comportamenti a rischio;
- episodi di bullismo o cyberbullismo;
- infortuni o malori;
- allontanamenti non autorizzati;
- anomalie nei servizi di trasporto;
- ogni altra situazione suscettibile di compromettere la sicurezza degli alunni.

La segnalazione deve essere effettuata al Dirigente Scolastico, al DSGA, al Responsabile di plesso o al personale individuato secondo l'organizzazione dell'Istituto, in relazione alla natura dell'evento.

ART. 31 – COMPITI DEL DSGA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze, predispone il Piano annuale delle attività del personale ATA, individuando le modalità organizzative necessarie ad assicurare:

- la vigilanza degli ingressi;
- il presidio degli spazi comuni;
- la vigilanza dei corridoi e dei piani;
- la vigilanza durante gli intervalli;
- la vigilanza durante i momenti di ingresso e uscita;
- la collaborazione nei cambi d'ora;
- la vigilanza degli alunni che si allontanano temporaneamente dalle classi secondo le modalità previste;
- l'assistenza agli alunni nei limiti delle mansioni contrattuali;
- il controllo degli accessi ai locali scolastici.

Il personale collaboratore scolastico deve attenersi alle disposizioni di servizio impartite dal DSGA e dal Dirigente Scolastico.

Eventuali assenze del personale devono essere tempestivamente gestite al fine di evitare scoperture dei posti di vigilanza.

I Responsabili di plesso sono tenuti a segnalare immediatamente alla Dirigenza e al DSGA eventuali criticità organizzative che possano compromettere la vigilanza.

ART. 32 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Considerata l'età degli alunni, nella scuola dell'infanzia la vigilanza deve essere particolarmente attenta e continuativa.

I bambini non possono essere lasciati privi di vigilanza.

Gli spostamenti dalla sezione ai servizi igienici, agli spazi comuni e agli altri ambienti devono essere organizzati secondo modalità compatibili con le esigenze di vigilanza.

La consegna dei bambini all'uscita avviene esclusivamente al genitore/esercitante la responsabilità genitoriale o a persona adulta formalmente delegata.

Eventuali situazioni di particolare rilevanza devono essere tempestivamente comunicate alla famiglia e alla Dirigenza secondo le procedure dell'Istituto.

ART. 33 – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: AUTONOMIA E VIGILANZA

L'esercizio dell'autonomia degli alunni deve essere progressivamente promosso attraverso modalità educative coerenti con l'età e il grado di maturazione.

L'autonomia non comporta una riduzione dell'obbligo di vigilanza nei momenti e negli spazi in cui la vigilanza è dovuta.

Le disposizioni della presente direttiva devono essere applicate tenendo conto dell'età degli alunni e del principio di proporzionalità.

ART. 34 – RAPPORTI CON IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E CON LE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Le disposizioni della presente direttiva sono integrate dal Regolamento d'Istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità, dal Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e dalle ulteriori disposizioni organizzative adottate dall'Istituzione scolastica.

Le disposizioni relative alla vigilanza non costituiscono autonomo codice disciplinare degli alunni.

Le sanzioni disciplinari sono adottate esclusivamente dagli organi competenti e secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva entra in vigore con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2026/2027.

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

Le disposizioni organizzative relative ai singoli plessi, ai turni di vigilanza, alla posizione dei collaboratori scolastici, agli orari di apertura e chiusura dei cancelli e ai percorsi interni sono definite con separati piani/disposizioni organizzative e costituiscono parte integrante della presente direttiva.

Eventuali disposizioni precedentemente impartite in materia di vigilanza sono sostituite, per quanto incompatibili, dalla presente direttiva.

La presente direttiva è pubblicata all'Albo online e sul sito istituzionale dell'Istituto e trasmessa al personale mediante gli ordinari canali di comunicazione interna.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano la normativa vigente, i contratti collettivi nazionali di lavoro, il Regolamento d'Istituto, il Piano di emergenza, il DVR e le ulteriori disposizioni dell'Amministrazione scolastica.

Si confida nel massimo rispetto delle presenti disposizioni e in una collaborazione fattiva da parte di tutto il Personale scolastico, a tutela dell'incolumità e del benessere dei nostri alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eleonora Corrado

firmato digitalmente